

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2341)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1975 (V. Stampato n. 3918)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 dicembre 1975*

Modifica del quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come modificato dall'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo di cui all'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a dieci anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto un anno e mezzo di servizio presso l'Amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno due anni di servizio al Ministero ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.